

vinare per tutta la sua carriera un onesto padre di famiglia. Si ebbero sempre buone parole, ma non si poté mai ottenere la convocazione sino al giorno di sabato, cioè sino all'altro ieri.

La sezione d'accusa, appena si occupò dell'affare, dovette riconoscere l'insussistenza dell'accusa, e fu pronunciato non farsi luogo a procedimento; ma intanto questo cittadino ha dovuto subire quasi tre settimane di detenzione, contrariamente al disposto della legge, e con pericolo, ripeto, di essere rovinato nella sua carriera.

Per quale motivo non abbia avuto luogo la convocazione che doveva per legge seguire, io non lo saprei accertare, perchè, mentre dall'un canto si diceva ogni giorno a me ed alla famiglia che l'indomani senza fallo il magistrato si sarebbe riunito, ora con un pretesto, ora con un altro, la riunione non aveva mai luogo. In ultimo mi udii narrare la cosa in tre modi diversi: taluno diceva essere mancato alcuno dei giudici; altri mi narrava che la sezione d'accusa non suole incomodarsi per un solo inquisito, e, se è in carcere, peggio per lui. Finalmente udii anche susurrare a mezza voce che *temporibus illis* erano certe ferie dopo la Pentecoste, così dette *Montigliane*; codeste ferie furono dalla legge abolite; ma sembra che qualche magistrato creda di potere continuare a goderne, malgrado che la legge non le riconosca più, a scapito della libertà dei cittadini e dell'amministrazione della giustizia, il che sarebbe assai grave per tutti coloro che avessero la disgrazia di venir processati durante le ferie *Montigliane*.

Io non so quale fra codeste versioni sia la più esatta; il signor guardasigilli potrà assumere informazioni; ma bene io confido che basterà l'averne denunciato codesto abuso in seno al Parlamento, perchè si ottenga quindi innanzi che le buone leggi che noi abbiamo intorno alla libertà individuale non diventino difettose per negligenza di coloro che hanno obbligo di fedelmente osservarle; e spero non si rinnoverà più il caso che si debbano fare eccitamenti in una materia che tocca così da vicino la più preziosa delle libertà dei cittadini.

**MIGLIETTI**, ministro di grazia e giustizia. Il fatto che ha denunciato l'onorevole Boggio mi è del tutto ignoto; amo credere che sia avvenuto, non per mala intenzione e neanche per trascuratezza; ad ogni modo è mio dovere e sarà mia cura di prendere quelle maggiori informazioni che l'onorevole oratore, per un riguardo sicuramente lodevole, non credette dover dare pubblicamente in questo recinto. Qualora mi consti che il fatto abbia avuto luogo, anche per sola trascuranza, farò conoscere a chi l'ha commesso quanto sia censurabile, e provvederò in modo che esso non si ripeta. (*Bravo!*)

**BOGGIO**. Ringrazio l'onorevole guardasigilli di questa dichiarazione.

**PRESIDENTE**. Il deputato Marchese ha facoltà di parlare.

**MARCHESE**. Nel lodevole scopo di unificare al più presto possibile la legislazione e l'ordinamento giudiziario nelle diverse parti che compongono il regno italiano, furono pubblicati due decreti del 17 febbraio ultimo in Napoli e altro colla stessa data in Sicilia; coi primi si ordinava la pubblicazione per Napoli del Codice penale e di procedura penale delle antiche provincie e dell'ordinamento giudiziario, e con l'altro per la Sicilia si ordinava la pubblicazione del Codice penale, del Codice di procedura penale, della legge sugli stipendi, e sull'ordinamento giudiziario, vigenti nelle antiche provincie del regno.

In Napoli si differiva l'esecuzione di questi decreti al 1° luglio, in Sicilia al 1° novembre 1861.

Si credette che in questo tempo si sarebbe potuto, per parte del Governo, compiere tutti quei lavori amministrativi che erano necessari per mandare ad esecuzione queste leggi. Fatto sta che circostanze non imputabili ad alcuno, e forse nascenti dalla natura stessa delle cose, hanno resa impossibile l'attuazione di queste leggi nelle provincie napoletane e nelle provincie siciliane.

Ecco la ragione della legge Mirabelli che viene oggi alla discussione della Camera, e che secondo è stata proposta riguarderebbe le sole provincie napolitane, e la conservazione dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale.

I motivi per cui si domanda la sospensione di questa legge per le provincie napoletane sino al gennaio prossimo sono così evidenti, che sarebbe realmente superfluo il volervi insistere, ed io credo che il Ministero non sarà lontano dall'accettare le conclusioni della Commissione relativamente alla necessità di differire l'esecuzione di queste leggi, perchè le manca la designazione delle sedi delle diverse magistrature, la designazione della loro giurisdizione; non si è provveduto per anco al personale; in conseguenza è impossibile l'esecuzione della legge pel 1° luglio imminente.

È da notarsi intanto che il progetto Mirabelli non riferivasi se non solo alle provincie napoletane. Ora, poichè lo stesso inconveniente esiste identico per le provincie siciliane, io domando che il sistema che sarà per adottarsi dalla Camera relativamente a questo particolare, cioè al differimento della esecuzione di questa legge, sia comune ancora alle provincie siciliane; perchè, comunque ivi l'esecuzione di questa legge sia stata protratta sino a novembre venturo, nondimeno ella è cosa certa ed evidente che sino a quel giorno sarà impossibile il provvedere a tutto ciò che è necessario per attuare queste leggi.

È pur vero, oltre alla ristrettezza del tempo, conviene osservare che tra poco naturalmente questa Sessione andrà a sciogliersi, e non si avrà il tempo di potersi presentare alla Camera una legge organica relativamente al numero ed alla sede dei tribunali da stabilirsi, ed alla circoscrizione delle giurisdizioni di questi tribunali e delle Gran Corti, le quali così vogliono esser ancora discusse, ed esaminate per determinarsi, secondo richiedono i veri interessi delle popolazioni e i bisogni dell'amministrazione della giustizia, e non già gli esagerati desiderii di taluni, che ci condurrebbero a smarrire i veri criteri sulla materia. Quali provvedimenti non potendosi dare altrimenti che per legge, e non già per decreto reale, è facile il prevedere che prima del novembre venturo, nè anco nella ventura Sessione la Camera si potrà occupare di ciò. Onde ben si vede che sarà impossibile anche per le provincie siciliane di mandare ad esecuzione queste leggi prima del gennaio venturo, epoca appunto del differimento della esecuzione delle leggi stesse per le provincie napolitane.

Intanto è da notarsi una differenza, di cui non si può far a meno di tenersi conto nello statuire sopra questo interessante argomento.

Nel pubblicarsi il 17 febbraio in Napoli la legge sopra l'organamento giudiziario, si fuse nella stessa legge quella delle antiche provincie relativa agli stipendi dei funzionari, con alcune modificazioni che si credettero necessarie, secondo le peculiari circostanze dei luoghi.

Ora, questo non si fece col decreto pubblicato nelle provincie siciliane lo stesso giorno, nel quale si disse che dovevano pubblicarsi i due decreti relativi agli stipendi per gli impiegati dell'ordine giudiziario vigenti nelle provincie anti-